

INAIL – BANDO ISI 2016

Contributi per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La compilazione online della domanda entro il 5 giugno 2017

Tramite il **Bando Isi 2016** l'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fondi a disposizione e tipologie di progetto

L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Il contributo, pari al 65% dell'investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione "Accedi ai servizi online" del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download. Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all'Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi

cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.

Soggetti beneficiari

Le domande di contributo potranno essere presentate da:

- per i progetti di investimento (di cui al punto 1), per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui al punto 2), per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui al punto 3): le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA. Sono escluse:
 - le micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti in specifici settori di attività (di cui al punto 4);
 - le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016;
- per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui al punto 4): le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90. Sono escluse le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Requisiti ammissibilità

Al momento della domanda, l'impresa richiedente dovrà soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione (la sede INAIL competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore);
- essere iscritta nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (disciplinato dai Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016) e dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013);
- non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI INAIL 2013, 2014, 2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il bando INAIL FIPIT 2014; le imprese che abbiano ottenuto il predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse al finanziamento solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al bando INAIL FIPIT 2014; le imprese che hanno già ottenuto l'anticipazione del finanziamento sul bando INAIL FIPIT 2014 non saranno, in ogni caso, ammesse. Le imprese che abbiano già ottenuto l'erogazione del finanziamento di cui al bando INAIL FIPIT 2014 non saranno ammesse al finanziamento.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 ss. cod. pen.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità dovranno essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

Progetti ammissibili

Le imprese potranno presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sotto indicate:

- 1) progetti di investimento diretti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
 - adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
 - adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del D.Lgs. n. 81/2008 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile;
 - adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del D.Lgs. n. 81/2008 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali;
 - adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014;
 - adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;
 - modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente;
- 3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: saranno ammessi esclusivamente gli interventi relativi alla rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA) con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Non saranno invece agevolati gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi;
- 4) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Progetti di investimento

I progetti di investimento, di cui al punto 1), dovranno essere riferiti ad una delle seguenti tipologie di intervento:

- a) eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione;
- b) attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero;
- c) riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione;
- d) attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 3 e 4;
- e) riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori;
- f) acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta;
- g) riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni;
- h) riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori valori di emissione vibratoria;
- i) acquisto di macchine per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori;
- j) attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 2;
- k) riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio;
- l) riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione;
- m) altro.

I progetti potranno prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla medesima tipologia di intervento:

- ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa collegati (compatibile con le tipologie di intervento a, c, d, g, i, j, l, m);
- acquisto di macchine (compatibile con le tipologie di intervento a, d, e, g, h, i, j, k, m);
- acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati (compatibile con la tipologia di intervento b);
- acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota (compatibile con la tipologia di intervento f);
- installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici (compatibile con le tipologie di intervento l, m);
- installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria e impianti di trattamento delle acque reflue (compatibile con le tipologie di intervento d, j).

L'importo totale del progetto è costituito da:

- tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza;
- le spese tecniche e assimilabili (vale a dire le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla sua realizzazione), entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto precedente, con un importo

massimo complessivo di 10.000 euro (5% del costo dell'intervento, con un importo massimo di 5.000 euro, nel caso di acquisto di macchine e dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati). Per la perizia giurata l'importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro. Tale voce di spesa non comprende le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Per tale linea di intervento (di cui al punto 2), il progetto presentato potrà riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni. In questo caso la domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell'intervento o dove è situata la sede legale dell'impresa.

Per le imprese di armamento i progetti riguardanti navi e imbarcazioni potranno riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico armatore anche se imbarcati su più navi iscritte su compartimenti marittimi diversi.

Non potranno richiedere il finanziamento per tale tipologia di intervento le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

In tale ambito, saranno ammessi esclusivamente gli interventi relativi alla rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA) con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Non saranno invece agevolati gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Nello specifico, il progetto presentato – che dovrà essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 – potrà riguardare le seguenti tipologie di intervento:

- rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie;
- rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
- rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
- rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;
- rimozione di coperture in MCA. La rimozione dovrà riguardare l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l'impresa richiedente eserciti la propria attività in più immobili facenti capo alla medesima unità produttiva sarà ritenuta ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi;
- rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto.

Sarà ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel programma di controllo e manutenzione.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili, saranno esclusi gli interventi su strutture delle quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda (tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell'impresa richiedente). Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente. Saranno invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento.

L'importo totale ammissibile del progetto è costituito da:

- tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza comprese, nel caso della rimozione di coperture in MCA, anche quelle relative al rifacimento delle stesse. Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tali spese potranno essere computate nella misura massima di 60 €/mq così determinata:
 - valore limite di 30 €/mq per la bonifica dei MCA (rimozione, trasporto, smaltimento) e le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc.). Qualora, oltre alla copertura, sia presente un controsoffitto in MCA, potranno essere aggiunte le spese di bonifica del controsoffitto con un valore limite di 20 €/mq;
 - valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli altri elementi edili necessari per il completamento dell'opera). Qualora, oltre alla copertura, sia presente un controsoffitto in MCA, potranno essere aggiunte le spese di rifacimento del controsoffitto con un valore limite di 10 €/mq.

Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento non potranno eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica;

- le spese tecniche e assimilabili (ossia le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia risultano indispensabili alla sua realizzazione) entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto precedente, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro. Per la perizia giurata l'importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro.

Specifiche per progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Con riferimento ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività investimento, di cui al punto 4), saranno ammessi progetti riferiti ad una delle seguenti tipologie di intervento:

- a) riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro;
- b) riduzione del rischio di caduta;
- c) riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature;
- d) riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di attrezzature di lavoro con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori.

I progetti potranno prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla medesima tipologia di intervento:

- ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro (compatibile con la tipologia di intervento b);
- acquisto di attrezzature di lavoro (compatibile con le tipologie di intervento a, c, d).

L'importo totale del progetto è costituito da:

- tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza;
- le spese tecniche e assimilabili, entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto precedente, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro (5% del costo dell'intervento, con un importo massimo di 5.000 euro, nel caso di acquisto di attrezzature di lavoro). Per la perizia giurata l'importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro. Tale voce di spesa non comprende le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Spese ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017. Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al 6 giugno 2017, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. La firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Il progetto dovrà essere realizzato (e rendicontato) entro un anno decorrente dalla data della comunicazione di ammissibilità al contributo da parte dell'INAIL (farà fede la data della comunicazione PEC inviata dall'INAIL). Il termine per la realizzazione del progetto, e per la rendicontazione, sarà prorogabile, per un periodo massimo di 6 mesi, su motivata richiesta dell'impresa.

Contributo

Il contributo sarà pari al 65% delle spese ammissibili e sarà compreso:

- tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 130.000 euro, per i progetti di investimento (di cui al punto 1), per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui al punto 2), per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui al punto 3). Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui al punto 2) non è previsto alcun limite minimo di contributo;
- tra un minimo di 2.000 ed un massimo di 50.000 euro, per i progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui al punto 4).

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto di finanziamento, il contributo riconosciuto dall'INAIL verrà decurtato dell'importo pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto). Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Il contributo INAIL è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (ad esempio, quelli gestiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e da ISMEA).

L'aiuto sarà assegnato in "de minimis" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Qualora il contributo richiesto sia superiore a 30.000 euro, sarà possibile richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo, previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa (irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta) a favore dell'INAIL.

Procedura

La procedura di presentazione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- inserimento online della domanda: dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito INAIL le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
 - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
 - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità (pari a 120 punti);
 - salvare la domanda inserita;
 - effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda, l’impresa dovrà essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL, nella sezione “Accedi ai servizi online”, entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017;

- acquisizione codice identificativo per l’inoltro online: dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca;
- invio della domanda online: l’invio delle domande inserite potrà avvenire nei termini che saranno fissati dall’INAIL. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 12 giugno 2017. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro 7 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.
- invio della documentazione a completamento della domanda: le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’INAIL, entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti richiesti, per la specifica tipologia di progetto.